



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del 13/03/2023

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETA' DA PARTE DI A.M.C. S.P.A. FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CON AFFIDAMENTO "IN HOUSE" - GESTORE UNICO S.I.I. - APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI STATUTO.

L'anno duemilaventitre, addì tredici del mese di Marzo alle ore 21:00 nella apposita sala del Civico Palazzo San Giorgio si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio FIORENZO PIVETTA.

Partecipa il Segretario Generale SANTE PALMIERI.

Fatto l'appello nominale risultano presenti in aula il Sindaco e n. 20 Consiglieri Comunali e collegato in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'appendice al regolamento del Consiglio Comunale n. 1 Consigliere Comunale (Drera). Riconosciuta legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

A seguito di movimenti in aula al momento della trattazione dell'oggetto risultano partecipanti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	ABBATE ALESSANDRO	SI		14	MANTOVAN TATIANA	SI	
2	ALLERA TIZIANO	SI		15	MAZZUCCO FRANCESCO	SI	
3	BELLINGERI ETTORE		SI	16	MELLINA MONICA	SI	
4	BOTTEON FABIO	SI		17	MICELI VINCENZO	SI	
5	DEMEZZI GIORGIO	SI		18	MILANO ROBERTO	SI	
6	DI COSMO ANGELO		SI	19	MOLINARO ANDREA	SI	
7	DRERA ALBERTO	SI		20	PASCO VIRGINIA		SI
8	DURANTE VERONICA	SI		21	PATANELLA ROSARIA	SI	
9	IORE MARIA	SI		22	PIVETTA FIORENZO	SI	
10	GIOANOLA LUCA	SI		23	RIBOLDI FEDERICO		SI
11	IURATO GIUSEPPE	SI		24	RICCOBONO BENEDETTO	SI	
12	LAVAGNO FABIO	SI		25	TRAVAGLINI MARIELLA	SI	
13	MAGGI DANIELE	SI					

PRESENTI: 21

ASSENTI: 4

Sono presenti senza diritto di voto i seguenti assessori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
CAPRA EMANUELE	Vice Sindaco	SI
DE LUCA VITO	Assessore	SI
FILIBERTI GIOVANNI BATTISTA	Assessore	SI
FRACCHIA GIGLIOLA	Assessore	NO
SAPIO DANIELA	Assessore	SI
STROZZI CECILIA	Assessore	SI
NOVELLI LUCA	Assessore	SI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 13/03/2023

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETA' DA PARTE DI A.M.C. S.P.A. FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CON AFFIDAMENTO "IN HOUSE" - GESTORE UNICO S.I.I. - APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI STATUTO.

L'Assessore Capra illustra brevemente la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Casale Monferrato è socio di maggioranza della società per azioni A.M.C. S.p.A. con sede in Casale Monferrato, via Orti, 2 con un capitale sociale, interamente versato, pari a € 30.000.000,00, detenendo il 76,4870% del predetto capitale sociale;

Vista la deliberazione dell'Autorità d'ambito n. 655 del 1 marzo 2018 ad oggetto: "Atto di accordo transattivo tra l'Autorità d'Ambito n. 2, AMV e AMC, affidamento conseguente e definizione ATI", con la quale, l'autorità ha disposto, da un lato, l'affidamento temporaneo del servizio idrico nei Comuni di Valenza, Bassignana e Pecetto di Valenza fino al 31 gennaio 2019 a favore di AMV, da esercitare tramite un'associazione temporanea di imprese (ATI) con AMC e, dall'altro lato, ha previsto l'affidamento del servizio idrico nel territorio dei comuni soci di AMC ed AMV fino al 31.12.2023 o alla diversa scadenza prevista dalla legge a favore del soggetto risultante dall'aggregazione dei rami d'azienda di AMC ed AMV;

Ricordato che le società A.M.C. S.p.A. ha stipulato nel 2018 un accordo di associazione temporanea di impresa con la società A.M.V. S.p.A., mediante il quale le parti si sono impegnate a definire un progetto di aggregazione delle due strutture organizzative mediante una fusione o l'ingresso dei Comuni soci di A.M.V. nel capitale sociale di A.M.C. o la costituzione di una Newco che avrebbe ricevuto i loro rispettivi rami di azienda riguardanti il ciclo idrico integrato. L'accordo aveva una durata fino al 31.01.2019 o alla data dell'integrazione societaria tra i due soggetti, a condizione che l'Autorità autorizzasse le due società a continuare a gestire il servizio idrico tramite associazione temporanea. L'Autorità d'ambito ha concesso una ulteriore proroga ad A.M.C. ed A.M.V. per costituire la società comune di gestione del servizio idrico fino al 31 marzo 2020. In esecuzione dell'obbligo stabilito nell'art. 9 dell'Accordo di ATI, AMC e AMV è stata costituita la Newco AM+ S.p.A., nella quale sono stati conferiti i rispettivi rami di azienda per lo svolgimento del servizio idrico;

Considerato che A.M.C. S.p.A. e A.M.V. S.p.A. hanno costituito la società AM+ S.p.A. con un capitale sociale di € 10.000.000 di cui la quota di partecipazione di A.M.C. S.p.A. è dell'85%, pari ad € 8.500.000;

Richiamata la Legge 152/06 e s.m.i. in materia di gestione del servizio idrico integrato che definisce il ruolo delle ATO e dei soggetti attuatori e richiamate le deliberazioni dell'Autorità d'ambito n. 149 del 13 marzo 2006, n. 173 del 4 dicembre 2006, la n. 559 del 18 marzo 2016 che disponevano l'affidamento con il modello dell'in house providing del servizio idrico integrato agli operatori dell'ambito;

Considerato che la concessione del servizio idrico integrato scadrà il 31.12. 2023 ed entro il 30.06.2023 ATO2 dovrà affidare la stessa ad un gestore unico;

Considerato che la legge indica tre vie per affidare la nuova concessione che sono:

- la gara internazionale;
- la gara a doppio oggetto con l'ingresso di un privato che dovrà detenere almeno il 30% del controllo;
- l'affidamento in house ad un gestore totalmente pubblico;

Premesso che a seguito dell'Assemblea Ordinaria di ACQUEDUEO SCARL del 15.11.2021 le società AM+ S.p.A, CO.R.D.A.R Biella Servizi S.p.A., CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., S.I.I. S.p.A. hanno ribadito l'intenzione di creare un Gestore Unico in house e che in data 07.12.2021 i rappresentanti delle Società sopra citate, alla presenza dell'Amministratore Unico di ACQUEDUEO SCARL hanno sottoscritto il protocollo d'intesa dichiarando la volontà di costituire idonea Società Consortile per l'ottenimento della concessione in house della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Ottimale n. 2 del Piemonte;

Preso atto che, stante la natura pubblicistica dei soggetti coinvolti nell'operazione in argomento, il legislatore prevede una pluralità di condizioni volte a garantire i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa la cui disciplina è principalmente rinvenibile nel D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ed in particolare nei seguenti articoli:

- l'articolo 4 che definisce le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione, diretta o indiretta, di partecipazioni pubbliche, stabilendo quali possono essere le attività esercitabili mediante lo strumento della partecipazione societaria;
- l'articolo 5, recante gli oneri di motivazione analitica, recita:
 1. *A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria [e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate], nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;*
 2. *L'atto deliberativo di cui al comma 1 da atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate;*
 3. *L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo;*

4. *Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni;*
- l'articolo 7 prevede, al comma 1, che “La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata”, in caso di partecipazioni comunali, “con deliberazione del consiglio comunale”;

Rilevato, a seguito di uno studio “Relazione n. 22.4372.02 – Benchmark Società Consortile” datata 02.08.2022 commissionato dalle società di cui sopra che la scelta di poter operare tramite struttura “in house” potrà avere il beneficio di razionalizzare la struttura dei costi operativi delle società, di consentire una maggiore presenza a livello territoriale e di intercettare in misura più efficace le esigenze di interventi locali, a parità dei correlati impatti tariffari;

Considerato che, con riferimento alle puntuali disposizioni di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la nuova società ha quale oggetto sociale la gestione del Servizio Idrico Integrato, ossia la produzione di un servizio di interesse generale, risultando, pertanto, autorizzabile e detenibile ai sensi del comma 2, lettera a) e 9-bis del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

Considerato, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la motivazione della “*necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4*” risulta dal fatto che, l'attività della costituenda società è la gestione del servizio idrico integrato, attività sicuramente riconducibile a una delle categorie di cui al richiamato articolo 4, mentre, per quanto riguarda le “*ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria*”, nella fattispecie di cui al presente provvedimento si ritiene che la convenienza dell'investimento sia da valutare sotto il profilo economico e finanziario, ossia della sua capacità di generare un generale risparmio di spesa, ma anche qualitativo, ossia rispetto alle capacità di poter svolgere il servizio in modo più efficiente;

Viste le seguenti ulteriori condizioni richieste dall'ordinamento ed in particolare dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/16 e dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016:

1. l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali;
2. oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non

comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

4. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
 - tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;

Considerato che in data 27.01.2023, prot. 2684/2023, la società A.M.C. S.p.A. ha inoltrato la bozza dello Statuto della società consortile per la gestione del servizio idrico integrato, al fine di formulare i necessari atti in vista dell'assemblea dei soci del 15 febbraio 2023;

Rilevato, riguardo ai requisiti di cui ai superiori punti relativi al controllo analogo, anche congiunto, che questo è garantito dalle espresse pertinenti previsioni dello statuto che prevede l'esercizio del controllo analogo e congiunto;

Riguardo al requisito di cui al superiore punto sub 2, lo stesso viene assicurato secondo le previsioni statutarie;

Riguardo al requisito relativo alla partecipazione di soli enti pubblici, lo statuto prevede all'art. 5 espressamente che, considerata la tipologia dell'attività svolta e la tipologia del modello organizzativo, possono essere soci della società solamente società a capitale interamente pubblico;

Atteso che, alla luce di quanto sopra, al fine di consentire la costituzione di una nuova società consortile – gestore unico del servizio idrico integrato – partecipata dalle società in comune le società AM+ S.p.A., CO.R.D.A.R Biella Servizi S.p.A., CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., S.I.I. S.p.A. si rende necessaria l'approvazione di apposita deliberazione consiliare da parte del socio di controllo Comune di Casale Monferrato ai sensi degli articoli 5, 7, commi 1 e 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per:

- prendere atto della documentazione inviata dall'AMC S.p.A. in cui, tra l'altro, viene data evidenza della valutazione delle quote di spettanza di ciascuna società;
- autorizzare AMC S.p.A. alla costituzione della società in oggetto;
- procedere all'approvazione della documentazione occorrente ai fini della costituzione della società denominata Società Consortile B.C.V SCRL, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ossia:
 - lo schema di Statuto della nuova costituenda Società (allegato A1);

Dato atto che sul presente provvedimento è stata attivata la consultazione pubblica di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società pubbliche) mediante pubblicazione di avviso dal 13 al 20 febbraio 2023;

Rilevato che in data 10 febbraio 2023 si è riunito il comitato di governance ai sensi dell'art. 3 del regolamento per il Controllo analogo del Comune di Casale Monferrato;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il presente provvedimento va inviato alla sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in capo alla quale sussiste la facoltà di esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 42, comma 2, lettera e);

Visto il vigente statuto comunale;

Visti gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Dirigente del Settore Economico Finanziario/Controllo di Gestione, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 3), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Sentita la relazione dell'Assessore ed aperto il dibattito, intervengono i Consiglieri Travaglini, Demezzi, Mantovan, Lavagno, Allera e Mazzucco;

Seguono la replica dell'Assessore Capra e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Botteon, Demezzi, Gioanola, Lavagno (per dichiarare la dissociazione dal Gruppo ai sensi dell'art. 56 del Regolamento del Consiglio Comunale) e Drera;

Al termine, con n. 15 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Lavagno) e n. 5 astenuti (Demezzi, Fiore, Gioanola, Iurato, Milano) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 20 Consiglieri presenti in aula e per appello nominale da n. 1 Consigliere (Drera) collegato in video conferenza al momento della votazione, assente il Sindaco

DELIBERA

1. di assumere come proprie le sopraesposte premesse;
2. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa e nel rispetto della normativa in vigore, la Società controllata A.M.C. S.p.A. a costituire una nuova società finalizzata allo svolgimento di attività di gestione del servizio idrico integrato con affidamento "in house" nel rispetto della normativa vigente – gestore unico S.I.I;
3. di approvare, conseguentemente, la bozza dello statuto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A1);
4. di prendere atto delle proiezioni economiche dello studio "Relazione n. 22.4372.02 – Benchmark Società Consortile" presentata da AM+ S.p.A. che da atto "della possibilità di ottenere migliori performance dal punto di vista economico-finanziario e dell'opportunità di migliorare la qualità del servizio";
5. di prendere, infine, atto che la nuova società risulta essere una società indirettamente partecipata dal Comune di Casale Monferrato per il tramite di AM+ S.p.A., società

controllata da A.M.C. S.p.A per l'85%, di cui questo Comune detiene il 76,4870% del capitale sociale;

6. di inviare, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la presente deliberazione alla sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
7. di trasmettere la presente deliberazione ad A.M.C. S.p.A. per i successivi adempimenti;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del D.Lgs. 175/16 e s.m.i.

Ravvisata la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito della votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano dai n. 20 Consiglieri presenti in aula, e per appello nominale da n. 1 Consigliere (Drera) collegato in modalità videoconferenza al momento della votazione, assente il Sindaco

D E L I B E R A

- di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

➤ Il Responsabile del Procedimento: Ing. Alessandro Ravazzotto

Tutti gli interventi di cui sopra vengono conservati agli atti mediante registrazione digitale a cura della Segreteria Comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo.

°∧°∧°

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Fiorenzo Pivetta/INFOCERT SPA

Il Segretario Generale
PALMIERI SANTE / ArubaPEC S.p.A.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto : APPROVAZIONE STATUTO - GESTORE UNICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificato che la proposta di deliberazione di cui sopra è conforme alla normativa tecnica che regola la materia oggetto della stessa, si esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. '18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali",

PARERE FAVOREVOLE

Casale Monferrato, 09/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Gestione Urbana Territoriale
RAVAZZOTTO ALESSANDRO /
InfoCamere S.C.p.A.



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

Si attesta:che copia della presente deliberazione consigliere numero 9 del 13/03/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 20/03/2023 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
PALMIERI SANTE / ArubaPEC S.p.A.



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La deliberazione consiliare numero 9 del 13/03/2023 è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
PALMIERI SANTE / ArubaPEC S.p.A.

Bozza riservata
19_01_2023

Società Consortile

B.C.V. SCRL

STATUTO

Sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci del [**]

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1) È costituita ai sensi del combinato disposto degli artt. 2615-ter, 2462 e 2620 del Codice civile, una società consortile a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata "**Biella Casale Vercelli Valsesia Acque**", siglabile "**B.C.V. Acque**", senza vincoli di interpunzione né di forma grafica (d'ora in avanti anche la "Società" o la "Società consortile").

Art. 2 - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

1) La sede legale della società consortile è in [**], all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2) L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al comma 1; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, e comunque nei limiti territoriali della provincia di [**].

3) Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese, il quale può anche recare l'indirizzo di posta elettronica certificata; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 3 - DURATA

1) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2065 (duemilasesantacinque) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci stante il consenso di almeno i tre quarti del capitale sociale.

Art. 4 - OGGETTO

1) La Società ha scopo consortile e persegue l'obiettivo dell'utile civilistico al solo fine del reinvestimento nel servizio idrico integrato, con esclusione pertanto di ogni distribuzione ai soci di utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

2) La società è strutturata per operare secondo il modello c.d. *in house providing*, nell'interesse delle comunità locali di riferimento e degli enti che la partecipano, anche indirettamente, anche al fine di risultare affidataria in via diretta della gestione del servizio idrico integrato per i comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale-2 "Biellese, Vercellese, Casalese", coerentemente e in ottemperanza a quanto prescritto dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm., dal Piano d'Ambito, dagli atti di affidamento, da quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 all'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti *in house*) e da ogni altra norma dell'ordinamento vigente.

3) La società ha per oggetto (a) il coordinamento, la cooperazione e le sinergie delle attività svolte

Bozza riservata
19_01_2023

dai soci quali gestori del servizio idrico integrato, nonché (b) a seguito di affidamento da parte dell'Ente di Gestione dell'Ambito Territoriale-2 "Biellese, Vercellese, Casalese", la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato, costituito, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, comprensivo delle acque reflue industriali gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.

4) La società svolge la propria attività secondo i principi di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

5) Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, la società opera a mezzo della propria struttura e organizzazione, nonché, tramite le società consorziate. La ripartizione delle competenze tra società consortile e società consorziate è demandata ad apposito Regolamento.

6) La società può affidare lo svolgimento di lavori o servizi alle proprie consorziate, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

7) Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche del personale, dei servizi e delle strutture messe a disposizione dai Soci. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Società consortile di personale e di risorse messe a disposizione dai soci saranno disciplinate dalle norme vigenti in materia e da specifiche pattuizioni.

8) Con l'obiettivo di conseguire la gestione ottimale del servizio idrico integrato, la società svolge le seguenti attività:

- a) stazione appaltante per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- b) gestione dei servizi e dei rapporti contrattuali con gli utenti (ad esempio, call center);
- c) predisposizione atti necessari ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato;
- d) predisposizione ed esecuzione dei piani di investimento previsti dal piano d'ambito e in ottemperanza allo stesso, come di volta in volta approvati dall'ente d'ambito e trasmessi all'ARERA;
- e) studio, progettazione e direzione lavori, analisi di laboratorio, elaborazione di dati; gestione tecnica, conduzione e manutenzione, servizi informatici;
- f) bollettazione all'utenza;
- g) servizi accessori e di supporto all'operatività;
- h) gestione dei magazzini e delle sedi operative consortili presenti sul territorio;
- i) ogni ulteriore attività correlata alla gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.).

9) Nel rispetto della legislazione vigente e dell'interesse pubblico dei Soci e comunque non in via prevalente, la Società può altresì:

- a) provvedere all'esercizio di attività in settori complementari o affini a quelli sopra indicati ed effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche reali, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, ivi inclusa l'assunzione di finanziamenti a breve e/o medio lungo termine per il finanziamento degli investimenti del piano d'ambito;
- b) emettere titoli di debito anche nella forma dei c.d. project bond di cui all'art. 185 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii., in forma anche dematerializzata;
- c) partecipare a società, consorzi, associazioni e altre forme associative.

10) La Società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte prevalente della propria attività a favore dei soci o delle collettività e nel territorio riferibili ai soci.

Bozza riservata
19_01_2023

11) In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dai soci pubblici e l'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria vigente.

12) La Società, ove ne ricorrano i presupposti, si potrà avvalere dell'esenzione Iva, di cui all'art. 10 del D.P.R. 633/72, per le prestazioni di servizi nei confronti dei consorziati nel rispetto dei vincoli e delle condizioni di cui alla norma stessa.

13) La Società, al ricorrere delle condizioni di sostenibilità economico finanziaria e di liquidità disponibile a fine esercizio, si impegna ad incrementare gli investimenti a fine del periodo di efficacia del Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.

Art. 5 - SOCI

1) Possono essere soci della società le società interamente pubbliche, partecipate dagli Enti Locali facenti parte dell'Ambito Territoriale-2 "Biellese, Vercellese, Casalese", in possesso di struttura, capacità e requisiti idonei all'erogazione dei servizi idrici, secondo quanto disciplinato dal presente articolo.

2) I Comuni nei quali uno o più segmenti del servizio idrico integrato siano gestiti dalla Società partecipano alla medesima indirettamente, esercitando sulle società alle quali partecipano il controllo analogo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

3) L'ammissione di nuovi soci, nonché la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale da parte di terzi non soci saranno subordinate alla manifestazione di gradimento dell'Assemblea che dovrà valutare la sussistenza in capo all'aspirante socio dei requisiti soggettivi del richiedente, le necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario, di compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali e la coerenza dell'attività svolta con gli scopi consortili.

4) Il gradimento sull'ammissione a socio è dato previa domanda scritta da parte dell'interessato diretta all'Organo Amministrativo. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni che regolano la vita della Società consortile nonché le deliberazioni già adottate dagli Organi della stessa. Successivamente alla domanda, l'interessato dovrà produrre l'eventuale documentazione richiesta. Relativamente all'accoglimento della domanda l'Assemblea delibera a maggioranza del capitale.

Art. 6 - OBBLIGHI DEI SOCI

1) I Soci, sotto il coordinamento della Società e secondo i contenuti e le modalità prestazionali che verranno puntualmente identificati e disciplinati in appositi atti di regolamentazione in coerenza con il presente statuto, con il contratto di servizio e con ogni altro atto concordato tra i Soci e tra essi e la Società, si obbligano, per tutta la durata della titolarità della partecipazione sociale, a:

a) mettere a disposizione della Società la propria struttura, le infrastrutture necessarie per lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato nel territorio di riferimento, i propri servizi, il proprio know-how, e ogni altro requisito oggettivo e soggettivo posseduto e necessario o anche solo utile al fine dell'affidamento e/o del mantenimento, a favore della Società, del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" e comunque del miglior perseguimento dell'oggetto sociale;

b) garantire e conservare, in conformità alla disciplina normativa vigente in materia, la natura e la struttura di società a totale capitale pubblico partecipata e controllata indirettamente (congiuntamente tra loro e con altri enti pubblici) da Enti Locali dell'Ambito Ottimale 2 "Biellese, Vercellese, Casalese";

c) garantire e conservare struttura, capacità e requisiti idonei all'erogazione dei servizi idrici

Bozza riservata
19_01_2023

secondo il modello *in house providing*.

- 2) I soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale e sono tenuti a rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, fermo restando che i costi di gestione saranno coperti esclusivamente con i ricavi della società.
- 3) I servizi resi dal Consorzio direttamente in favore di alcuno dei consorziati saranno invece addebitati al beneficiario del servizio, con modalità e termini definiti dal Regolamento o dall'Organo Amministrativo.

Art. 7 - CAPITALE SOCIALE

- 1) Il capitale sociale, di euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero), è suddiviso in quote ai sensi di legge.
- 2) In ragione della partecipazione indiretta dei comuni tramite società da essi controllate, dette società detengono una quota di partecipazione pari alla sommatoria delle quote spettanti ai comuni soci, determinate in modo proporzionale rispetto alla popolazione residente risultante dalla rilevazione ISTAT del 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).
- 3) A norma degli artt. 2464 e 2465 del Codice civile, i conferimenti sociali possono essere effettuati, oltre che in denaro, anche in natura.
- 4) Nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti per le operazioni non costituenti raccolta del risparmio, la società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, anche senza il vincolo della proporzionalità alle quote sociali, con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le Parti e anche senza corresponsione d'interessi. La presente norma di ordine generale è formulata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917.
- 5) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2462 del Codice civile, per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi.

Art. 8 - QUOTE

- 1) Le quote di partecipazione non sono trasferibili a terzi né tra le parti al di fuori dei casi di cui al successivo articolo 9, né possono essere sottoposte a usufrutto, né cedute in pegno o in garanzia.
- 2) In caso di trasferimento di partecipazioni sociali, di cui al successivo articolo 9, il valore delle quote trasferite sarà determinato a norma di legge alla data di efficacia del trasferimento.

ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

- 1) Le partecipazioni sociali non sono trasferibili fatti salvi:
 - a) i trasferimenti connessi e consequenziali a operazioni societarie inerenti cessioni, trasferimenti di aziende e/o di rami d'azienda, fusioni e scissioni ecc. dei Soci o comunque comportanti il trasferimento delle aziende dei medesimi;
 - b) i trasferimenti in favore di società interamente partecipate da uno o più degli Enti Locali dell'Ambito Ottimale;
 - c) i trasferimenti richiesti dalla normativa applicabile.

Bozza riservata
19_01_2023

2) È in ogni caso vietato il trasferimento delle quote a soggetti o enti il cui ingresso nella compagine sociale, per la natura e le caratteristiche degli stessi, pregiudichi o possa pregiudicare in qualsiasi modo il conseguimento e/o il mantenimento dell'affidamento del servizio anche in rapporto alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello c.d. *in house providing*.

ART. 10 - RECESSO

1) I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei soli casi previsti dalla legge e del presente statuto.

2) Per le modalità e i termini relativi all'esercizio del recesso si applica, in quanto compatibile, l'art. 2437-bis del Codice civile, precisato che il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata.

3) Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione al Presidente tramite lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.

Art. 11 - ORGANI DELLA SOCIETA'

1) Sono Organi della società consortile l'Assemblea, l'Organo Amministrativo, il Presidente e l'Organo di controllo.

2) Ai componenti degli Organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né possono essere corrisposti trattamenti di fine mandato, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Art. 12 - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1) L'assemblea è composta da tutti i soci; in questo Organo essi partecipano con i rispettivi rappresentanti legali, ovvero con altra persona mediante delega scritta, conferita al delegato anche mediante posta elettronica o PEC, che dovrà essere consegnata alla Società.

2) L'assemblea è convocata su deliberazione dell'Organo Amministrativo o su richiesta di Soci che rappresentino 1/10 (un decimo) del capitale sociale. L'Assemblea deve in ogni caso essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) [o, nei casi di cui al successivo articolo 26 comma 2, 180 (centottanta)] giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e per l'approvazione e/o la ratifica degli atti compiuti o da compiersi dall'Organo Amministrativo e soggetti al controllo analogo ai sensi dell'articolo 23. L'assemblea è convocata a mezzo raccomandata, Posta Elettronica Certificata o con ogni altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato ai consorziati, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, almeno quindici giorni prima della data fissata per essa. Tale avviso dovrà indicare la data, l'ora e il luogo di convocazione, che dovrà essere comunque nel territorio della Repubblica Italiana, e gli argomenti da discutere. Nell'avviso potrà essere altresì prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

3) Anche in mancanza delle suddette formalità, l'assemblea è comunque validamente costituita con la presenza di tutti i soci, purché tutti gli Organi amministrativi e di controllo siano presenti, siano stati informati della riunione e non vi si oppongano ai sensi di legge. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4) L'assemblea è presieduta dal rappresentante dell'Organo Amministrativo e in mancanza dalla

Bozza riservata
19_01_2023

persona designata dalla maggioranza delle quote degli intervenuti.

5) All'Assemblea partecipa, se nominato, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

6) In prima convocazione, l'Assemblea richiede la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di Soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, l'Assemblea di norma delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente. Occorre la presenza e il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale per le deliberazioni di cui al successivo articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i).

In via transitoria, limitatamente alle deliberazioni di cui al successivo articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i), l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno:

- il 90% (novanta per cento) del capitale sociale, sino a quando la società sarà indirettamente partecipata da tanti Enti locali dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" corrispondenti a una percentuale inferiore al 72,50% (settantadue virgola cinquanta cento) della popolazione residente;
- l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale, sino a quando la società sarà indirettamente partecipata da tanti Enti locali dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" che rappresentino una percentuale pari o superiore al 72,50% (settantadue virgola cinquanta per cento) e inferiore al 77,50% (settantasette virgola cinquanta per cento) della popolazione residente;
- l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, sino a quando la società sarà indirettamente partecipata da tanti Enti locali dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" che rappresentino una percentuale pari o superiore al 77,50% (settantasette virgola cinquanta per cento) e inferiore all'82,50% (ottantadue virgola cinquanta per cento) della popolazione residente.

Quando la società sarà indirettamente partecipata da tanti Enti locali dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" che rappresentino una percentuale pari o superiore dell'82,50% (ottantadue virgola cinquanta per cento) della popolazione residente, si applicherà la norma ordinaria, di cui ai primi quattro periodi del presente comma.

7) Per la nomina delle cariche sociali vale quanto disposto dai successivi artt. 14 e 19.

8) Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

9) Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, salvo che la maggioranza del capitale sociale rappresentato dagli intervenuti richieda l'appello nominale.

10) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ai sensi dell'art. 2372 del Codice civile.

11) Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

12) L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della

Bozza riservata
19_01_2023

attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

13) Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

14) Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente a una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.

Art. 13 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1) L'Assemblea ha tutte le competenze a essa attribuite dalla Legge e dal presente Statuto. In particolare, sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci le deliberazioni relative a:

a) la scelta, o qualora già operata in sede di adozione del presente Statuto, la modifica, in merito alla struttura dell'Organo Amministrativo (ex art. 11, co. 3 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175);

b) la nomina e il rinnovo dei componenti e del Presidente dell'Organo Amministrativo e la determinazione dei relativi compensi;

c) la nomina dei componenti dell'Organo di Controllo nonché della società di revisione cui è affidato il controllo contabile e la determinazione dei relativi compensi;

d) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione di eventuali utili;

e) l'approvazione della relazione sul governo societario;

f) l'approvazione delle direttive generali di azione, del budget annuale, degli atti di programmazione economico-finanziaria annuali e pluriennale, dei piani operativi e dei programmi di intervento ed investimento della Società;

g) l'autorizzazione preventiva all'Organo Amministrativo per l'attribuzione di deleghe al Presidente dello stesso ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. a) del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

h) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16 per gli adeguamenti normativi;

i) l'approvazione di regolamenti interni in merito all'organizzazione delle attività.

2) È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 14 - AMMINISTRAZIONE

1) Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che sottendono al raggiungimento degli scopi sociali e alla gestione del servizio esercitato dalla Società, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D. Lgs. 19

Bozza riservata
19_01_2023

agosto 2016, n. 175, è nominato un Organo Amministrativo composto da 5 membri, incluso il Presidente, per consentire la rappresentatività dei Comuni soci, singoli o associati.

2) La composizione dell'Organo Amministrativo avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 e dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

3) In relazione alle condizioni di conferibilità e compatibilità per ricoprire la carica di Amministratore si fa riferimento alle limitazioni indicate dalle disposizioni normative. In ogni caso i componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità e autonomia previsti dalla normativa vigente.

4) Ai fini della nomina degli Amministratori, il Presidente, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Organo Amministrativo (o, nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse dalla scadenza del mandato, tempestivamente e non oltre quindici giorni dal verificarsi di tali cause), provvede a darne comunicazione ai soci.

5) Nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120, dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 e dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ai fini della nomina degli Amministratori si applica la seguente disciplina:

- (a) gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in numero non superiore a cinque (5), in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo;
- (b) le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente; le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi;
- (c) ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- (d) unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche; con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali; le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate;
- (e) ogni avente diritto al voto può votare una sola lista; al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:
 - i. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);
 - ii. il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ("lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- (f) in caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera

Assemblea, risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti;

- (g) qualora, al termine della votazione, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione dell'Organo Amministrativo conforme alla disciplina *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo; a tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione dell'Organo Amministrativo conforme alla disciplina *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi;
 - (h) qualora anche tale procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato;
 - (i) in caso di presentazione di una sola lista, gli Amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti e, qualora gli Amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti dell'Organo Amministrativo, oppure nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero Organo Amministrativo.
- 6) L'Assemblea dei Soci, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla l. 12 luglio 2011, n. 120, dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 e dal d.lg. 19 agosto 2016, n. 175, e sulla base delle indicazioni di cui al comma precedente, nomina i componenti dell'Organo Amministrativo.
- 7) In deroga alle disposizioni che precedono, in via transitoria, sino a quando la società sarà indirettamente partecipata da tanti Enti locali dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" che rappresentino una percentuale pari o superiore dell'82,50% (ottantadue virgola cinquanta per cento) della popolazione residente, ai fini della nomina degli Amministratori, e ferma restando l'osservanza dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, dal Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 e dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175:
- (a) due componenti dell'Organo Amministrativo sono nominati dal socio Cordar Biella Servizi S.p.A.;
 - (b) un componente dell'Organo Amministrativo è nominato dal socio Co.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.;
 - (c) un componente dell'Organo Amministrativo è nominato dal socio AM+ S.p.A. e tale componente assume le funzioni di Presidente;
 - (d) un componente dell'Organo Amministrativo è nominato dal socio S.I.I. S.p.A. e a tale componente viene conferita delega ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.
- 8) All'esito della nomina, il Presidente procede alla proclamazione del risultato.
- 9) L'Organo Amministrativo nomina tra i propri membri un Vicepresidente, che esclusivamente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso per la carica specifica.
- 10) In caso di cessazione anticipata dalla carica di un amministratore, il Presidente dell'Organo Amministrativo convoca l'assemblea per la nomina del sostituto. In tal caso, si avrà cura di mantenere l'equilibrio di genere ai sensi del precedente comma 2.
- 11) La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale Organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'Organo Amministrativo nel più breve tempo possibile.
-

Bozza riservata
19_01_2023

- 12) All'Organo Amministrativo si applica il d.lg. 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 1994, n. 444.
- 13) Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori, decade l'intero consiglio.
- 14) Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.
- 15) L'Organo Amministrativo può delegare un singolo consigliere e nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- 1) Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
- 2) Le astensioni non vengono computate ai fini della determinazione della maggioranza.
- 3) L'Organo Amministrativo è regolato dalle seguenti norme:
 - a) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
 - b) il consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'Organo di controllo, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo fax, posta elettronica o PEC, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori;
 - c) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'Organo di controllo (consiglio totalitario);
 - d) all'Organo Amministrativo può partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza, senza diritto di voto, il Direttore Generale;
 - e) le riunioni dell'Organo Amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, l'Organo Amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

Art. 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- 1) L'Organo Amministrativo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, nel rispetto del presente statuto, delle decisioni dell'Assemblea, nonché della convenzione e/o del regolamento di organizzazione della Società, del contratto di servizio e di ogni altra pattuizione tra i Soci funzionale al miglior perseguimento dell'oggetto sociale.
- 2) In particolare, l'Organo Amministrativo:
 - a) propone all'Assemblea i regolamenti che ritiene necessari al buon funzionamento della

società e propone gli adeguamenti del presente statuto alle disposizioni normative;

b) predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, la relazione sul governo societario che trasmette all'assemblea unitamente al progetto di bilancio di esercizio;

c) si occupa di: alienare i cespiti aziendali, acquisire e cessare partecipazioni, prestare garanzie e concedere prestiti, effettuare compravendite di beni immobili e assumere mutui.

3) Le competenze di cui alla precedente lettera c) non sono delegabili.

4) Ove richiesto da qualunque dei Soci, il Presidente dell'Organo Amministrativo riferisce in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento alla situazione finanziaria ed economica della stessa.

5) In ogni caso gli amministratori sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, emanazione diretta e indiretta degli Enti Locali facenti parte del territorio gestito, il completo controllo sulla gestione della Società e sull'attività dalla medesima espletata con particolare riguardo alle rispettive aree territoriali di riferimento.

Art. 17 - DELEGHE DI ATTRIBUZIONI

17.1. Al Consiglio di Amministrazione si applicano le previsioni normative contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2381 del codice civile.

17.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare a un Amministratore Delegato alcune delle proprie attribuzioni, secondo quanto stabilito dai commi seguenti.

17.3. La delega all'Amministratore Delegato ha durata stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione; tale durata non può in ogni caso eccedere la durata in carica del Consiglio.

17.4. Sono delegabili all'Amministratore Delegato le attribuzioni funzionali alla gestione ordinaria e alla operatività della Società, fra le quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – le seguenti:

- (a) rappresentare la Società nella partecipazione a procedure comparative e ad evidenza pubblica – comunque denominate – indette da qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, sottoscrivendo i relativi atti e stipulando il conseguente contratto, sino al limite annuo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- (b) affidare contratti e indire procedure di selezione del contraente – comunque denominate – relativamente a lavori, servizi e forniture sino al limite, per singola procedura, di Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- (c) rilasciare garanzie, anche fideiussorie, sino al limite, per singola garanzia, di Euro 100.000,00 (centomila), nonché richiedere a terzi garanzie fideiussorie, nell'interesse della Società, sino al medesimo limite;
- (d) effettuare acquisti e cessioni di beni, mobili e immobili registrati, strumentali all'attività della Società, sino al limite di Euro 100.000,00 (centomila);
- (e) emettere, girare, incassare ed esigere assegni bancari e circolari, vaglia postali, buoni, mandati, fedi di credito e qualunque altro effetto, firmando le relative girate e quietanze, nonché emettere cambiali e accettare cambiali tratte, sino al limite di Euro 25.000,00 (venticinquemila);
- (f) esigere crediti e somme dovute alla Società a qualunque titolo, vaglia postali e telegrafici, sottoscrivendo le relative quietanze e ricevute liberatorie;

Bozza riservata
19_01_2023

- (g) eseguire versamenti e prelevamenti in conto corrente di somme e titoli presso qualunque istituto di credito, nei limiti massimi dei fidi accordati e comunque sino al limite annuo di Euro 25.000,00 (venticinquemila);
- (h) eseguire e ritirare qualsiasi deposito cauzionale presso soggetti pubblici e privati, compresa la Cassa Depositi e Prestiti, rilasciando le opportune liberatorie, sino al limite, per singola operazione, di Euro 100.000,00 (centomila);
- (i) ritirare merci, plichi, pacchi postali, lettere raccomandate e assicurate;
- (j) rappresentare in giudizio la Società, in ogni tipo e grado di giurisdizione, nominando e revocando a tale scopo avvocati e procuratori, per controversie il cui valore sia indeterminabile o, se determinato, sia compreso entro Euro 520.000,00 (cinquecentomila), nonché rinunciare agli atti e alle azioni nei limiti del medesimo valore;
- (k) promuovere ogni atto cautelativo ed esecutivo, inclusi sequestri e pignoramenti, rinunciare ai medesimi, chiedere accertamenti e perizie, intervenire nelle procedure concorsuali, anche mediante insinuazione al passivo, sino al limite, per ciascun atto, di Euro 100.000,00 (centomila);
- (l) concludere transazioni e rappresentare la Società in procedure di mediazione e negoziazione assistita, sino al limite, per singola transazione o procedura, di Euro 100.000,00 (centomila);
- (m) rappresentare la Società dinnanzi a tutte le pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i ricorsi amministrativi non giurisdizionali, incluso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, relativamente a questioni il cui valore sia compreso entro Euro 520.000,00.

17.5. Il Consiglio di Amministrazione può in ogni caso delegare all'Amministratore Delegato ogni altra attribuzione strumentale alla gestione ordinaria della Società.

17.6. Il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'assemblea, può inoltre delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione le attribuzioni ulteriori rispetto a quelle che ad esso competono per Statuto, nonché ogni altra attribuzione strumentale alla gestione, anche straordinaria, della Società.

17.7. Il Consiglio potrà altresì nominare un direttore generale, da individuarsi nel rispetto delle regole e dei principi stabiliti dall'art. 19, comma 2 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, al quale spettano, se nominato, le attribuzioni indicate dall'articolo 21 del presente Statuto, nonché gli altri poteri eventualmente al medesimo conferiti mediante procura speciale.

17.8. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare, anche tra persone estranee al medesimo, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri e gli emolumenti.

17.9. All'Amministratore Delegato e, se nominati, al Direttore Generale e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società, limitatamente alla delega conferita nell'osservanza del presente articolo.

17.10. Non sono delegabili, oltre alle funzioni e ai compiti riservati dalla legge al Consiglio di Amministrazione, le decisioni relative a:

- (i) piani e programmi annuali e pluriennali;
- (ii) budget di esercizio;
- (iii) politica generale degli investimenti e delle tariffe;
- (iv) contratti e accordi con i Comuni e con le società dai medesimi partecipate relativamente all'erogazione dei servizi attinenti all'oggetto della Società;

Bozza riservata
19_01_2023

- (v) l'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre società, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende;
- (vi) la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché la vendita di aziende;
- (vii) l'acquisto o la vendita di beni immobili;
- (viii) l'assunzione di finanziamenti;
- (ix) l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni detenute dalla Società in altre società, ogni volta in cui si debba procedere, in queste ultime, alla nomina delle cariche sociali;
- (x) l'adozione di regolamenti interni.

Art. 18 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

- 1) La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente dell'Organo Amministrativo.
- 2) La rappresentanza sociale spetta inoltre, se nominati, all'amministratore delegato, al direttore, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 19 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

- 1) A termini dell'articolo 13, comma 1), lettera a) del presente Statuto, l'assemblea determina la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, entro i limiti consentiti dalla legge e in conformità alla stessa e fermo restando quanto previsto al precedente articolo 11, comma 2.

Art. 20 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 1) Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente e da due membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei soci a scrutinio palese con la maggioranza di cui all'articolo 12, comma 6, ultimo periodo, i quali restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
- 2) L'Assemblea nomina altresì, con separate votazioni, due sindaci supplenti.
- 3) Nella composizione dell'organo deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.
- 4) Il rispetto delle quote di genere si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.
- 5) All'organo di controllo si applica il D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 1994, n. 444.
- 6) L'Assemblea può nominare, stabilendone il compenso e la durata, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, cui compete l'attività di revisione legale dei conti sulla società ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice civile. In tal caso, l'Organo di controllo ed

Bozza riservata
19_01_2023

il revisore legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti. In alternativa, l'Assemblea può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale; in tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

7) Il compenso dei membri dell'Organo di controllo è stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 6 del d.lg. 19 agosto 2016, n. 175.

Art. 21 - COMPETENZE E DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1) L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis del Codice civile ed esercita il controllo contabile sulla società.

2) Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2404, 2406, 2407 e 2408, primo comma, del Codice civile.

3) Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

4) La riunione potrà tenersi anche per audio o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste per le adunanze dell'Organo Amministrativo.

5) Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

6) I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze dell'Organo Amministrativo.

Art. 22 - DIRETTORE GENERALE

1) Agli uffici della società può essere preposto un Direttore Generale, nominato dall'Organo Amministrativo.

2) Ove preposto, il Direttore generale ha la responsabilità gestionale della società e opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali, secondo i poteri delegati dall'Organo Amministrativo, fermi restando i limiti di cui al precedente articolo 16, comma 3.

3) Il Direttore generale può partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza, senza il diritto di voto, alle riunioni dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea dei soci.

Art. 23 - CONTROLLO ANALOGO

1) La società, essendo affidataria diretta secondo il modello c.d. *in house providing* del servizio idrico integrato, è soggetta, in conformità alle previsioni comunitarie, recepite nell'ordinamento nazionale, all'esercizio, da parte degli Enti Locali soci delle società consorziate, del controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi, nelle forme del controllo analogo c.d. "a cascata".

2) Il controllo analogo, congiunto e "a cascata", si intende esercitato dai soci in forma di indirizzo e di obiettivi strategici (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"). I soci hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi.

3) I soci, tramite le riunioni assembleari e comunicazioni alla Società, esercitano congiuntamente

Bozza riservata
19_01_2023

fra loro:

- a) il controllo “ex ante” mediante:
 - i. esame dei documenti di programmazione periodici emanati nel rispetto del Piano d'Ambito e delle prescrizioni delle autorità competenti;
 - ii. esame del bilancio preventivo e del piano degli investimenti.
 - iii. esame dei documenti di programmazione, degli atti di amministrazione straordinaria, nonché (ove tale competenza non sia trasferita dalla legge a enti di secondo grado) sul piano degli investimenti, sul piano industriale, sul piano economico-finanziario e sugli impegni di spesa superiori ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);
 - b) il controllo “contestuale” mediante:
 - i. la trasmissione dell'ordine del giorno dell'Organo Amministrativo;
 - ii. richiesta di relazione periodica sull'andamento economico, amministrativo e gestionale della società.
 - c) il controllo “ex post” mediante l'analisi della proposta di bilancio di esercizio predisposto dall'Organo Amministrativo.
- 4) Gli enti locali, soci indiretti, hanno sempre diritto di ottenere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sulla gestione e sull'andamento della società e di consultare tutti i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione ed hanno diritto di sottoporre all'Organo Amministrativo proposte e problematiche attinenti all'attività sociale.

Art. 24 - BILANCIO E UTILI

- 1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 2) L'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice civile.
- 3) Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
- 4) Essendo la Società costituita al fine di garantire la gestione in house di servizio pubblico locale essenziale, non è prevista la distribuzione ai soci degli eventuali utili conseguiti, e pertanto l'utile di esercizio sarà destinato a una specifica riserva statutaria finalizzata all'autofinanziamento degli investimenti.

Art. 25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 1) Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge e dal presente statuto.
- 2) Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei soci.
- 3) L'Assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla liquidazione, sulla nomina, sul compenso e sui poteri del liquidatore, determinando altresì a chi spetta la legale

Bozza riservata
19_01_2023

rappresentanza della società durante la fase della liquidazione.

4) Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice civile.

Art. 26 - CONTROVERSIE

1) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, sarà devoluta alla giurisdizione competente del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 27 - FALLIMENTO, PROCEDURE CONCURSUALI E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

1) La società è soggetta alle norme che regolano l'insolvenza e lo stato di crisi dell'imprenditore commerciale ai sensi del R.D. 267 del 16 marzo 1942, come di volta in volta modificato e/o integrato, nonché, ricorrendone i presupposti, alle norme che regolano l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza o la ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi, rispettivamente, del D. Lgs. 270 dell'8 luglio 1999 e del D.L. 347 del 23 dicembre 2003.

Art. 28 - DISPOSIZIONE FINALE

1) Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle altre leggi vigenti.

2) L'organizzazione della società ed il suo funzionamento, per quanto ivi non espressamente previsto, saranno disciplinati da appositi regolamenti.